

# Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

(OLL 4)

(Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

**Modifica del 29 ottobre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza 4 del 18 agosto 1993<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2 lett. b, i, l, n ed o*

<sup>2</sup> La procedura d'approvazione dei piani si applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:

- b. aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti;
- i. aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione;
- l. aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell'allegato 1.1 dell'ordinanza del 27 febbraio 1991<sup>2</sup> sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- n. aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell'aria differisce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento;
- o. aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>3</sup> sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le porte sulle vie d'evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d'uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.

<sup>1</sup> RS 822.114

<sup>2</sup> RS 814.012

<sup>3</sup> RS 832.30

II

L'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>4</sup> sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è modificata come segue:

*Art. 20 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le porte sulle vie d'evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d'uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

29 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> RS 832.30